ORDINANZA N. 2 /2023

IL PRESIDENTE DELL'AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRALE

VISTA: la legge 28 gennaio 1994 n. 84, di riordino della legislazione in materia portuale come modificata dal D. Lgs. n.169/2016;

VISTO: l'art. 7, comma 1 del menzionato D. Lgs. n. 169/2016 che ha sostituito l'art. 6 della L.84/94 ed ha introdotto, in luogo della Autorità Portuali, n. 15 Autorità di Sistema Portuale;

VISTO l'art. 8 della suddetta L. 84/94 relativo al Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale come novellato dall'art.10 del D. Lgs. n.169/2016;

VISTO il D.M. n. 41 del 1° febbraio 2021 del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili con il quale è stato nominato il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale;

VISTO il D.M. 6 aprile 1994 che definisce gli ambiti di competenza dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale (già Autorità Portuale di Napoli) e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la delibera presidenziale n. 200 del 01/08/2019 con la quale sono state affidate le opere di progettazione definitiva dell'adeguamento tecnico funzionale della calata Beverello - Realizzazione dei pontili di ormeggio aliscafi e d'imbarco passeggeri all'impresa TECNO IN S.p.A.; C.F. 05016170630, con sede in Via Marcora n. 52, CAP 20097, San Donato Milanese (MI);

VISTA la nota prot. n. 199 del 3/1/23 del R.U.P. relativa alla necessità di utilizzare una limitata e confinata area di banchina nei pressi dell'ormeggio 4 della calata Beverello, per l'attività di realizzazione di un sondaggio geotecnico, propedeutico alle attività di progettazione legate ai lavori sopra menzionati;

RITENUTO necessario disciplinare l'esecuzione di tale attività al fine di contemperarla con le abituali attività portuali;

VISTI gli artt. n.6 comma 4 lett. a) ed e) e n.8 comma 3 lett. p) della L.84/94;

PRESO ATTO della proposta formulata dal competente ufficio Security Safety ed Ordinanze in merito alla emanazione di un'ordinanza, ai sensi dell'art.6 comma 4 let.a) della legge 84/94, volta a disciplinare quanto in premessa;

IL DIRIGENTE

ALLA STREGUA dell'istruttoria curata dal Segretario Generale nei termini previsti dall'art. 10, comma 4, lett. c) della L. 28 gennaio 1994, n. 84;

IL SEGRETARIO GENERALE

RENDE NOTO

Che, allo scopo di eseguire le indagini preliminari alle attività di progettazione definitiva dell'adeguamento tecnico funzionale della calata Beverello del porto di Napoli - realizzazione dei pontili di ormeggio aliscafi e d'imbarco passeggeri, è individuata un'area di sondaggio riportata nella planimetria allegata alla presente e, pertanto

ORDINA

Art.1

Dal 9 al 31 gennaio 2023 è vietato l'accesso, il transito, la fermata, la sosta di persone e veicoli (ad eccezione del personale e dei mezzi degli addetti ai lavori) ed ogni altro utilizzo dell'area demaniale ricompresa nel sito di sondaggio sopra menzionato e meglio individuato in allegata planimetria.

Tale area dovrà essere sgombera da ogni merce/materiale /veicoli ivi depositati all'infuori di quelli riconducibili alla ditta esecutrice dei lavori. Le merci/materiali/automezzi presenti nell' area oggetto della

presente ordinanza saranno rimossi d'ufficio con oneri a carico dei proprietari. Dovrà inoltre essere garantito alle maestranze ed ai mezzi della soc. esecutrice l'accesso nell' area oggetto di sondaggio, da parte di qualsiasi fruitore dell' area in oggetto.

Art. 2

L'Impresa realizzatrice dei lavori in argomento dovrà attenersi alle seguenti prescrizioni:

1. provvedere alla delimitazione delle aree interessate dai lavori con segnalazione diurna e notturna conforme alle normative e leggi vigenti, e con una recinzione provvisoria avente caratteristiche di resistenza tali da renderla idonea a sopportare la forte azione del vento e possibili urti veicolari e dei mezzi che operano sulle banchine, impegnandosi a migliorarla su richiesta della Stazione Appaltante;
2. adottare nell'esecuzione delle attività di delimitazione tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la sicurezza dei propri operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati. Ogni più ampia responsabilità in caso di infortunio o di danno ricadrà pertanto sull'impresa appaltatrice, restandone sollevata la Stazione Appaltante, nonché il personale da essa preposto alla Direzione Lavori;

Art. 3

I contravventori alla presente ordinanza, oltre a rispondere in sede civile per danni alle persone od alle cose che possano derivare dalla violazione della presente ordinanza, saranno ritenuti responsabili, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, della violazione dell'art. 1174 del codice della navigazione.

Art. 4

La presente ordinanza entra in vigore con decorrenza immediata.

Napoli, lì 10.01.2023

IL PRESIDENTE
Avv. Andrea ANNUNZIATA

Progettazione definitiva dell'Adeguamento Tecnico Funzionale (ATF) del Molo Beverello
Realizzazione di pontili di ormeggio aliscafi e d'imbarco passeggeri
Ubicazione sondaggio geotecnico a terra su banchina